

***REGOLAMENTO***

***SUL FUNZIONAMENTO E***

***L'ORGANIZZAZIONE DEL***

***CONSIGLIO COMUNALE***

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 30/11/2002**

esecutiva ai sensi di legge, il **02/01/2003**

- divenuto operativo il **03/01/2003** –

- giorno successivo all'esecutività della deliberazione approvativa -

***Indice***

**TITOLO I  
Disposizioni Generali**

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Interpretazione di particolari questioni
- Art. 3 - Sede delle adunanze
- Art. 4 - Maggioranza e minoranza/opposizione

**TITOLO II  
Funzionamento del Consiglio comunale**

**Capo I  
Convocazione del Consiglio comunale**

- Art. 5 - Attività e riunioni del Consiglio
- Art. 6 - Convocazione del Consiglio
- Art. 7 - Procedura per la convocazione
- Art. 8 - Modalità di recapito dell'avviso di convocazione
- Art. 9 - Ordine del giorno

**Capo II  
Disciplina delle riunioni del Consiglio comunale**

- Art. 10 - Deposito degli atti
- Art. 11 - Numero legale
- Art. 12 - Sedute del Consiglio Comunale

**Capo III  
Comportamenti dei partecipanti alle sedute del Consiglio comunale**

- Art. 13 - Comportamento dei consiglieri
- Art. 14 - Comportamento del pubblico
- Art. 15 - Polizia nell'aula
- Art. 16 - Partecipazione alle sedute di altri soggetti non appartenenti al Consiglio
- Art. 17 - Partecipazione dei membri della Giunta

## Capo IV Svolgimento delle sedute

- Art. 18 - Pubblicità delle sedute
- Art. 19 - Verifica del numero legale
- Art. 20 - Designazione ed attività degli scrutatori
- Art. 21 - Funzioni di segretario della seduta
- Art. 22 - Argomenti non iscritti all'ordine del giorno e aventi carattere d'urgenza
- Art. 23 - Trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno
- Art. 24 - Presentazione di proposte ed interventi
- Art. 25 - Disciplina degli interventi in sede di discussione su argomenti all'ordine del giorno
- Art. 26 - Inosservanza dei tempi d'intervento
- Art. 27 - Mozione d'ordine
- Art. 28 - Intervento del Consigliere per fatto personale
- Art. 29 - Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 30 - Presentazione di ordini del giorno ed emendamenti
- Art. 31 - Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di ordini del giorno ed emendamenti
- Art. 32 - Richiesta di votazione per parti separate
- Art. 33 - Chiusura della discussione
- Art. 34 - Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni
- Art. 35 - Votazione di ordini del giorno ed emendamenti
- Art. 36 - Votazione per parti separate
- Art. 37 - Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria
- Art. 38 - Forma delle votazioni
- Art. 39 - Controprova della votazione con dispositivo elettronico / per alzata di mano
- Art. 40 - Votazione palese per appello nominale
- Art. 41 - Votazione segreta per schede

Art. 42 - Esito delle votazioni

Art. 43 - Votazione dell'immediata eseguibilità delle deliberazioni

**Capo V**  
**Processi verbali**

Art. 44 - Compilazione dei verbali

Art. 45 - Contenuto dei verbali

Art. 46 - Annotazioni a verbale

Art. 47 - Sottoscrizione dei verbali

Art. 48 - Approvazione dei verbali

**TITOLO III**  
**Diritti e doveri dei Consiglieri comunali**

**Capo I**  
**Diritti**

Art. 49 - Diritto d'iniziativa

Art. 50 - Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei consiglieri

Art. 51 - Diritto di interrogazione dei consiglieri sulle attività degli uffici dei servizi comunali

Art. 52 - Diritto di presentazione di interpellanze

Art. 53 - Domande d'attualità

Art. 54 - Mozioni

**Capo II**  
**Doveri**

Art. 55 - Rispetto del Regolamento

Art. 56 - Assenza dei consiglieri

Art. 57 - Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni

## **TITOLO IV** **Organizzazione del Consiglio comunale**

### Capo I Articolazione del Consiglio

Art. 58 - Articolazioni del Consiglio comunale

### Capo II Presidenza del Consiglio comunale

Art. 59 - Presidenza del Consiglio Comunale

Art. 60 - Esercizio di funzioni e di compiti inerenti l'attività di presidenza del Consiglio comunale

### Capo III Commissioni consiliari permanenti

Art. 61 - Composizione delle Commissioni consiliari

Art. 62 - Funzioni delle Commissioni

Art. 63 - Organizzazione delle Commissioni consiliari

Art. 64 - Validità delle sedute e delle votazioni

Art. 65 - Partecipazione ai lavori della Commissione

Art. 66 - Verbalizzazione delle sedute

Art. 67 - Pubblicità delle sedute e partecipazione di soggetti esterni

### Capo IV Gruppi Consiliari

Art. 68 - Costituzione e composizione dei Gruppi consiliari

Art. 69 - Presidenza dei Gruppi consiliari

Art. 70 - Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari

### Capo V Risorse e servizi per il funzionamento del Consiglio Comunale

Art. 71 - Supporto al Consiglio Comunale, alle sue articolazioni organizzative ed ai Gruppi Consiliari

Art. 72 - Disposizioni finali e transitorie

## TITOLO I

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### Art. 1

##### Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio comunale, in attuazione di quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni.

#### Art. 2

##### Interpretazione di particolari questioni

1. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni, questioni o temi che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento o non hanno riferimenti interpretativi in essi, la decisione è adottata dal Sindaco nelle sue funzioni di presidenza dell'Assemblea, ispirandosi ai principi generali, udito il parere del Segretario comunale e dalla conferenza dei capigruppo, da riunirsi in seduta stante, qualora almeno due capigruppo ne facciano richiesta anche verbale.
2. La Conferenza dei Capigruppo valuta le eccezioni proposte e fornisce al Sindaco ogni elemento utile per la formulazione di un'interpretazione il più conforme possibile alla norma.

#### Art. 3

##### Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di norma, presso la sede comunale, nella sala appositamente predisposta presso la sede comunale.
2. Per particolari ragioni o a fronte di eccezionali circostanze le sedute consiliari possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso nell'ambito del territorio comunale.
3. Le riunioni delle Commissioni consiliari e dei Gruppi consiliari, nonché degli altri organismi a composizione collegiale operanti nell'ambito del Consiglio si tengono in locali appositamente predisposti presso la sede comunale.
4. All'esterno della sede del Consiglio, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione Europea. Le due bandiere sono esposte anche all'interno della sala dell'assemblea consiliare, unitamente al gonfalone del Comune.

#### Art. 4

##### Maggioranza e minoranza/opposizione

1. Ai fini del presente regolamento, per maggioranza devono intendersi i consiglieri appartenenti ai gruppi formati dagli eletti nella lista che ha espresso il Sindaco.
2. Per minoranza/opposizione devono intendersi gli altri consiglieri.
3. Un consigliere mediante dichiarazione espressa in consiglio e raccolta a verbale può modificare la propria appartenenza alla maggioranza o alla minoranza.

## TITOLO II

### **Funzionamento del Consiglio Comunale**

#### **CAPO I Convocazione del Consiglio comunale**

##### **Art. 5 Attività e riunioni del Consiglio**

1. Il Consiglio può riunirsi, oltre che per i lavori ordinari, anche per sessioni dedicate a temi speciali, per sedute aperte alla cittadinanza, nonché per sessioni dedicate all'esame di interpellanze ed interrogazioni.

2. Il Consiglio si riunisce:

- a) per determinazione del Sindaco, il quale stabilisce l'ordine del giorno dei lavori dell'assemblea;
- b) su richiesta scritta di almeno un quinto dei consiglieri, per la trattazione di argomenti da essi indicati, entro venti giorni dalla richiesta.

##### **Art. 6 Convocazione del Consiglio**

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco con avviso formale.

2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione è disposta dal Vice Sindaco, dall'Assessore più anziano di età.

3. La prima seduta del Consiglio dopo la consultazione elettorale è convocata dal Sindaco.

##### **Art. 7 Procedura per la convocazione**

1. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria. E' convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

2. La convocazione del Consiglio comunale è fatta a cura del Sindaco con avvisi scritti contenenti gli oggetti da trattare, che devono essere consegnati al domicilio di tutti i componenti eletti dell'assemblea con le modalità e i tempi stabiliti: per la seduta ordinaria tre giorni, per la seduta straordinaria cinque giorni; non viene computato nei termini di cui sopra il giorno in cui viene notificato l'atto e i giorni festivi.

3. Hanno carattere di seduta straordinaria esclusivamente quelle destinate alla trattazione del bilancio, del conto consuntivo e dello statuto. Tutte le altre adunanze hanno carattere ordinario.

4. Nei casi d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco, deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima della seduta. In questo caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, l'esame degli argomenti oggetto della richiesta è differito alla seduta successiva, a condizione che il rinvio non determini scadenza di termini perentori previsti da norma di legge.

5. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano anche nel caso degli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
6. Nell'elenco degli oggetti da trattarsi sono evidenziati gli argomenti e gli ordini del giorno da sottoporsi alle determinazioni del Consiglio nella specifica seduta cui si riferisce la convocazione.
7. Previa richiesta scritta del consigliere, la convocazione può essere inviata per mezzo di strumenti telematici o informatici, all'indirizzo specificato dal richiedente.
8. Qualora il consigliere abbia optato per l'invio della comunicazione per mezzo della posta elettronica, deve essere verificata la ricezione del messaggio da parte del consigliere stesso.

Art. 8  
Modalità di recapito dell'avviso di convocazione

1. La consegna dell'avviso di convocazione deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
2. I consiglieri che non risiedono nel Comune, devono indicare per iscritto un luogo nel territorio del Comune, ove devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, salvo che non abbia optato per l'invio a mezzo di strumenti telematici/informatici.

Art. 9  
Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio costituisce l'ordine del giorno.
2. Il Sindaco stabilisce l'ordine del giorno iscrivendovi secondo l'ordine di presentazione le proposte di iniziativa sua, della Giunta, delle Commissioni consiliari, dei singoli consiglieri nonché le eventuali proposte di iniziativa popolare.
3. Quando la convocazione del Consiglio sia stata richiesta da un quinto dei consiglieri, il Sindaco iscrive al primo punto dell'ordine del giorno l'esame delle questioni proposte.
4. L'ordine del giorno è affisso senza formalità negli esercizi pubblici del Comune, alle bacheche comunali e affisso all'albo pretorio.
5. In occasioni particolari il Sindaco può disporre che venga dato avviso della seduta del consiglio mediante affissione dei manifesti.

**CAPO II**  
**Disciplina delle riunioni del Consiglio Comunale**

Art. 10  
Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti aventi contenuto amministrativo iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria generale almeno nella giornata

lavorativa precedente la seduta, corredati dai documenti istruttori e dai pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e comunque tenuti a disposizione dei consiglieri durante la seduta.

2. Quando sia possibile, gli atti vengono resi disponibili anche in forma digitale su supporto informatico e trasmessi telematicamente ai consiglieri che ne facciano richiesta.

Art. 11  
Numero legale

1. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco o chi presiede la seduta.

2. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una presenza qualificata.

3. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.

4. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 12  
Sedute del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

2. Decorsa un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il Sindaco dichiara deserta l'adunanza.

3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale deve essere redatto apposito verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

4. In caso di seduta dichiarata deserta o interrotta, anche per sopravvenuta mancanza del numero legale, è facoltà del Sindaco, riconvocare il Consiglio sul medesimo Ordine del giorno o sui punti non ancora esaminati con avviso da notificare al consigliere almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata nell'avviso.

5. La seduta in seconda convocazione si ritiene valida con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

6. Per sessioni speciali, sedute celebrative, sedute aperte alla cittadinanza nelle quali non vi sia comunque necessità di votazione di provvedimenti o su documenti, nonché nelle sedute dedicate esclusivamente all'esame di interpellanze e di interrogazioni in deroga a quanto stabilito dai precedenti commi del presente articolo il numero legale si dà per presupposto. E' fatta comunque salva la possibilità di ciascun consigliere di richiedere la verifica del numero legale nel corso di tali sedute.

**CAPO III**  
**Comportamento dei partecipanti alle sedute**  
**del Consiglio comunale**

Art. 13  
Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono comunque mantenere i loro atteggiamenti e comportamenti, nonché esprimere le loro opinioni entro limiti di correttezza comunemente riconosciuti, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nel precedente comma, il soggetto che in quel momento presiede l'assemblea provvede nei suoi confronti con esplicito richiamo.
3. Il richiamato può fornire spiegazioni sul comportamento tenuto e su quanto detto, in seguito alle quali il soggetto che in quel momento presiede l'assemblea conferma o ritira il richiamo.
4. Se il consigliere persiste senza tenere conto delle osservazioni rivoltegli, il soggetto che in quel momento presiede l'assemblea gli interdice la parola.
5. Qualora il consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il soggetto che in quel momento presiede l'assemblea può sospendere temporaneamente la seduta.
6. In caso di reiterate violazioni del regolamento che impediscono il regolare svolgimento della seduta il Sindaco può ordinare l'allontanamento del consigliere dall'aula, fatto salvo in ogni caso il diritto del consigliere allontanato a partecipare alla votazione finale.
7. Nelle ipotesi in cui il consigliere rifiuti di abbandonare l'aula, il Sindaco sospende la seduta e, d'intesa con i Presidenti dei Gruppi consiliari, designa tre consiglieri-questori di cui si avvale per fare eseguire le disposizioni impartite.

Art. 14  
Comportamento del pubblico

1. Le persone che assistono alla seduta nella parte dell'aula riservata al pubblico devono restare in silenzio, mantenere un contegno corretto e astenersi da qualunque segno, di approvazione o di disapprovazione, anche mediante l'uso di cartelli, striscioni e quant'altro possa disturbare il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio.
2. Il soggetto che presiede l'assemblea [Sindaco o Presidente] può disporre l'espulsione dall'aula di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nel comma precedente. Chi sia stato espulso non può essere riammesso nell'aula per tutta la seduta. Quando il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma precedente o non si possa accettare l'autore di disordini, il soggetto che presiede l'assemblea [Sindaco o Presidente], dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può far sgomberare l'aula.

3. Nella sala di Consiglio è riservato apposito spazio per gli organi di informazione.

**Art. 15  
Polizia nell'aula**

1. Il Sindaco e comunque il soggetto che presiede l'assemblea è tenuto ad assicurare l'ordine nella parte dell'aula riservata al pubblico avvalendosi, ove necessario, del personale di assistenza all'aula delle Forze dell'ordine.

2. La forza pubblica non può entrare nella parte dell'aula riservata al Consiglio se non su richiesta del Sindaco o comunque del soggetto che presiede l'assemblea e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

**Art. 16  
Partecipazione alle sedute di altri soggetti non appartenenti al Consiglio**

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso durante la seduta nella parte dell'aula riservata ai consiglieri, ad eccezione dei membri della Giunta.

2. Il Sindaco può ammettere la presenza di qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi.

3. In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di uno o più consiglieri, il Sindaco può autorizzare la presenza di un assistente personale di fiducia indicato dal consigliere.

4. Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola se non su specifico invito da parte del Sindaco o del soggetto che comunque presiede l'assemblea, salvo diversa determinazione del Consiglio.

**Art. 17  
Partecipazione dei membri della Giunta**

1. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio comunale con funzioni di relatore sulle proposte di deliberazione e per fornire risposte alle interpellanze o alle interrogazioni presentate.

2. Gli Assessori non consiglieri hanno diritto di intervenire nelle discussioni consiliari con esclusione del diritto di voto.

**CAPO IV  
Svolgimento delle sedute**

**Art. 18  
Pubblicità delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo il caso in cui il Consiglio, con deliberazione motivata, decida di procedere in seduta segreta.

2. Qualora il Consiglio decida o debba procedere in seduta segreta, tutti i soggetti estranei all'assemblea, fatta eccezione per il Segretario, nonché per il personale di assistenza all'aula ed all'Organo, devono lasciare l'aula.

3. Le sedute possono essere oggetto di trasmissione televisiva o radiofonica, anche in diretta. In tal senso il Sindaco ha facoltà di autorizzare riprese e trasmissioni radiotelevisive e fotografiche. Nelle ipotesi in cui si verificassero riprese e trasmissioni non autorizzate, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del presente regolamento, rispettivamente per i consiglieri e per il pubblico presente.

**Art. 19**  
**Verifica del numero legale**

1. La seduta del Consiglio è aperta con la verifica della sussistenza del numero legale, effettuata mediante appello nominale dei consiglieri fatto dal Segretario Comunale o da chi ne fa le veci. E' in ogni caso necessaria la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco o chi presiede la seduta.

2. Il Sindaco, durante la seduta, non è tenuto a verificare l'esistenza del numero legale, a meno che ciò non sia chiesto da uno degli scrutatori o da altro consigliere. E' fatta comunque salva la possibilità, per il Sindaco, di operare la verifica del numero legale.

3. La verifica del numero legale non può essere richiesta una volta iniziate le operazioni di voto.

4. Se la seduta non ha numero legale, il Sindaco o comunque il soggetto che in quel momento presiede l'assemblea può sospenderla fino ad un massimo di sessanta minuti per consentire l'acquisizione del numero legale. Decorso inutilmente tale termine, il Sindaco o comunque il soggetto che in quel momento presiede l'assemblea dichiara deserta la seduta in relazione agli argomenti iscritti all'Ordine del giorno per quella medesima seduta e dei quali non è ancora stata conclusa la trattazione.

**Art. 20**  
**Designazione ed attività degli scrutatori**

1. Verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Sindaco dichiara al Consiglio che la seduta è legalmente valida e designa tre consiglieri alle funzioni di scrutatore.

2. Gli scrutatori che per qualsiasi motivo si assentano nel corso della riunione, vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati designati.

3. La designazione degli scrutatori è comunque obbligatoria nei casi in cui si proceda a votazione segreta.

**Art. 21**  
**Funzioni di segretario della seduta**

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Comunale o Responsabili di Servizio che siano stati nominati Vice Segretari, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto.

2. Il Consiglio comunale può scegliere uno dei suoi membri ed incaricarlo a svolgere le funzioni di segretario, unicamente allo scopo di deliberare in casi specifici e sopra un

determinato oggetto e con obbligo di farne espressa menzione nel verbale. In tal caso il segretario deve ritirarsi dalla seduta durante la discussione e la deliberazione.

3. Il Consiglio può, altresì, affidare le funzioni di segretario al consigliere più giovane d'età, in caso di assenza o impedimento del Segretario o suo sostituto e nelle ipotesi di cui al precedente comma 2.

4. L'esclusione del Segretario è di diritto, nei casi in cui si rilevi conflitto di interessi con l'argomento oggetto della discussione.

#### Art. 22

##### Argomenti non iscritti all'ordine del giorno e aventi carattere d'urgenza

1. Il Consiglio nelle proprie adunanze non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione.

2. Solo in presenza di fatti e circostanze eccezionali, verificatisi successivamente all'avviso di convocazione di ciascuna seduta e al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 53 del presente regolamento, il consigliere che intenda effettuare comunicazioni o interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, deve presentare la richiesta al Sindaco in forma scritta prima dell'ora fissata per l'inizio della seduta. La richiesta deve contenere l'oggetto della comunicazione o dell'intervento.

3. I Consiglieri possono svolgere, con le modalità di cui al precedente comma 2, uno o più interventi volti a ricordare anniversari o ricorrenze precedentemente individuati, previa valutazione positiva del Sindaco.

4. Il Sindaco comunica al Consiglio le richieste pervenute, concedendo la parola ai consiglieri nell'ordine di presentazione delle richieste medesime e per non più di cinque minuti ciascuno.

5. Nel caso in cui siano avanzate richieste di aprire la discussione su comunicazioni o interventi effettuati ai sensi dei commi precedenti, il Consiglio decide seduta stante a maggioranza dei presenti.

6. In ogni caso non possono essere deliberati né messi in discussione argomenti ed oggetti aventi contenuto amministrativo e non iscritti all'ordine del giorno.

#### Art. 23

##### Trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno

1. L'ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta è comunicato ai consiglieri unitamente all'avviso di convocazione.

2. L'ordine di trattazione degli oggetti può essere modificato, all'inizio ovvero nel corso della seduta e, in ogni caso, prima della formale apertura delle operazioni di voto, su proposta del Sindaco o di un consigliere.

3. Sulla proposta decide il Consiglio, che si esprime, seduta stante, a maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 24  
Presentazione di proposte ed interventi

1. Prima della discussione di una proposta per la quale sia stata elaborata una relazione da parte del Sindaco, dell'Assessore delegato ovvero del Consigliere proponente, il Sindaco dispone la lettura della relazione medesima.
2. Successivamente sono ammessi a parlare i consiglieri, gli Assessori, nonché il Sindaco, nell'ordine di iscrizione.
3. Il relatore ha facoltà di replicare per dare spiegazioni o per dichiarare se accetti o respinga ordini del giorno o emendamenti presentati.

Art. 25  
Disciplina degli interventi in sede di discussione su argomenti all'ordine del giorno

1. I consiglieri e gli altri aventi diritto che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Sindaco, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle iscrizioni.
2. I consiglieri parlano dal proprio banco, rivolgendo la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di singoli consiglieri. I consiglieri si esprimono in lingua italiana.
3. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun consigliere può parlare due volte: la prima per non più di quindici minuti, la seconda per non più di cinque.
4. I termini di tempo previsti dal comma precedente sono raddoppiati per le discussioni relative ai bilanci, ai piani regolatori generali, alle loro varianti e a materie di particolare rilievo urbanistico, nonché allo Statuto e ai regolamenti.
5. Al Sindaco è data facoltà di intervenire oltre i limiti di tempo di cui ai commi precedenti.

Art. 26  
Inosservanza dei tempi d'intervento

1. Il Sindaco formula avviso al consigliere iscritto a parlare un minuto prima dello scadere dei tempi di intervento.
2. Allo scadere del tempo di intervento, il consigliere deve concludere l'intervento medesimo, salvo che ritenga di utilizzare immediatamente il tempo concessogli per il secondo intervento ai sensi dell'articolo precedente.
3. Scaduto il termine, il Sindaco dopo aver richiamato per due volte l'oratore, gli toglie la parola.

Art. 27  
Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione, siano osservati la legge, lo Statuto e il presente regolamento.
2. Ogni consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine.
3. Il Sindaco, esprimendosi immediatamente sulla ammissibilità del richiamo, concede la parola al richiedente per l'illustrazione, che deve essere contenuta nel tempo massimo di tre minuti.
4. Ove il richiamo comporti, a giudizio del Sindaco, la necessità di una decisione del Consiglio, questa avviene seduta stante, dopo che sia intervenuto per non più di tre minuti un consigliere contrario alla proposta.

Art. 28  
Intervento del Consigliere per fatto personale

1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta ovvero il sentirsi lesi nella propria onorabilità da parte di altro consigliere.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Sindaco decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Sindaco, decide il Consiglio seduta stante senza discussione.
3. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.

Art. 29  
Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso e quindi sia da considerarsi decaduto, precisandone i motivi. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.
2. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte da uno o più consiglieri, prima dell'inizio della discussione di merito.
3. Iniziata la discussione di merito e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto, le questioni pregiudiziale e sospensiva possono essere proposte con domanda sottoscritta da almeno tre consiglieri.
4. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito e su di esse il Consiglio decide seduta stante. Nella discussione può prendere la parola, oltre al proponente o ad uno solo dei proponenti, un solo consigliere contrario e, entrambi, per un periodo non superiore ai cinque minuti.

Art. 30  
Presentazione di ordini del giorno ed emendamenti

1. Prima della replica possono essere presentati, da ciascun consigliere, ordini del giorno ed emendamenti concernenti l'argomento e non richiedenti la procedura d'iscrizione all'ordine del giorno.
2. Tali ordini del giorno, emendamenti, nonché sottoemendamenti, debbono essere redatti per iscritto, firmati, depositi sul banco del Sindaco che provvede a darli in copia ai Presidenti dei Gruppi consiliari.
3. Gli ordini del giorno e gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il Sindaco pone la questione in votazione. Il Consiglio decide seduta stante, a maggioranza dei presenti.
4. In ogni caso, non possono essere votati emendamenti e ordini del giorno che abbiano valenza amministrativa e/o contabile e comportino quindi la necessità di una ulteriore valutazione sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 31  
Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di ordini del giorno ed emendamenti

1. Il Sindaco, prima della replica del relatore e verificato che i consiglieri non intendano presentare ulteriori emendamenti e ordini del giorno, legge tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati nelle forme di cui all'articolo 34, comma 2 del presente regolamento.
2. Qualora gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati non comportino l'espressione dei pareri di cui all'articolo 34, comma 4 del presente regolamento, anche un solo consigliere può richiedere la sospensione della loro trattazione per un periodo di tempo non superiore a cinque minuti al fine di permetterne l'esame complessivo da parte dei consiglieri.
3. Il Sindaco accorda tale sospensione e può - tenuto conto del numero e della complessità degli emendamenti e ordini del giorno presentati - di accordare un tempo superiore.
4. Alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso, ai soli consiglieri che avevano presentato ordini del giorno ed emendamenti, di presentare per iscritto al soggetto che presiede l'assemblea i testi eventualmente modificati degli ordini del giorno e degli emendamenti, in sostituzione di quelli originariamente presentati. Di detti testi viene data lettura al Consiglio da parte del Sindaco o del proponente.
5. Il proponente può rinunciare, in qualunque momento prima della votazione, alla sua proposta, ordine del giorno od emendamento.

Art. 32  
Richiesta di votazione per parti separate

1. In caso di atto articolato in più parti, il Consiglio, su proposta anche di un solo consigliere presentata prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto, procede alla successiva votazione su singole parti componenti l'atto, secondo le richieste avanzate.

Art. 33  
Chiusura della discussione

1. Il Sindaco, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione e dà la parola al relatore per la replica finale.
2. Al fine di consentire ad ogni consigliere di prendere conoscenza di tutte le proposte eventualmente avanzate su un argomento di particolare rilevanza, il Sindaco può rinviare la replica del relatore ad un momento successivo della medesima seduta o ad altra seduta.

Art. 34  
Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni

1. Dichiara chiusa la discussione e intervenuta la replica del relatore la parola può essere concessa, esclusivamente per le dichiarazioni di voto o di astensione, per la durata non superiore a cinque minuti.
2. Qualora siano stati presentati ordini del giorno ed emendamenti ai sensi del precedente articolo 30, le dichiarazioni di voto che si svolgono anche sui singoli emendamenti e ordini del giorno non possono avere durata superiore a cinque minuti.
3. Qualora sia stata richiesta la votazione di un atto per parti separate, ai sensi dell'articolo 32 del presente regolamento, le dichiarazioni di voto si svolgono sul complesso dell'argomento trattato, comprensivo delle parti su cui si voterà in modo separato.
4. Il limite temporale di cinque minuti è raddoppiato nei casi previsti dall'articolo 25, comma 4 del presente regolamento.
5. Prima di procedere alla votazione il Sindaco cura che siano avvertiti tutti i consiglieri di cui è attestata la presenza e, quindi, dichiara aperte le operazioni di voto.
6. Il Sindaco dichiara chiusa la votazione dopo aver verificato l'espressione di voto da parte dei consiglieri entro termine adeguato a provvedere alle operazioni.

Art. 35  
Votazione di ordini del giorno ed emendamenti

1. Nel caso in cui siano stati presentati - con le modalità di cui al precedente articolo 30 - ordini del giorno ed emendamenti, le relative votazioni si svolgeranno cominciando dagli ordini del giorno secondo il loro ordine di presentazione. Successivamente si procederà alla votazione degli emendamenti, che non richiedano ulteriori valutazioni ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, con il seguente ordine: si comincia con quelli

soppressivi, si continua con quelli modificativi e, infine, si votano quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale. Gli emendamenti dei singoli Consiglieri sono votati prima di quelli delle Commissioni.

2. Il testo definitivo della proposta risultante dalla eventuale approvazione di emendamenti, viene successivamente votato nella sua globalità.

Art. 36  
Votazione per parti separate

1. Qualora sia stata avanzata, ai sensi dell'articolo 32 del presente regolamento, la richiesta di votazione per parti separate, si procede a tale tipo di votazione e, successivamente, si vota l'atto nel suo complesso nel testo risultante dalle avvenute votazioni per parti separate.

Art. 37  
Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria

1. Intervenuta la replica del relatore, può essere presentata al Consiglio, anche in corso di votazione, con istanza sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri in carica, la richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria al fine di far cadere sia gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati, sia la richiesta di votazione per parti separate.

2. Su tale richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria il Sindaco concede la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui al comma 1, dell'articolo 34 del presente regolamento. Successivamente la richiesta viene posta in votazione ed essa risulta accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

3. In caso di accoglimento della richiesta viene posta in votazione la proposta nel testo originario, relativamente alla quale è concessa la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 34 del presente regolamento.

Art. 38  
Forma delle votazioni

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è, di norma, palese e si effettua mediante alzata di mano (votazione palese semplice). In tale caso i consiglieri presenti che non risultano aver manifestato alcun voto, si computano nel numero necessario per la validità della seduta.

2. La votazione in forma segreta è effettuata quando sia prescritta espressamente dalla legge o dallo Statuto ed è comunque esclusa per le nomine degli organismi consiliari, nonché per le altre nomine di competenza del Consiglio comunale.

3. Nelle votazioni per alzata di mano l'espressione del voto deve avversi nella fase intercorrente tra il momento in cui il Sindaco dichiara aperto e quindi chiuso il procedimento di votazione.

4. In caso di voti non espressi chiaramente, si procede a controprova del procedimento di votazione con le modalità di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 39.

5. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

6. In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di un consigliere, tali da pregiudicare il corretto espletamento della materiale operazione di voto, il consigliere ha facoltà di avvalersi dell'assistente di propria fiducia, la cui presenza in sala sia stata autorizzata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 16, comma 4 del presente regolamento.

#### Art. 39

##### Controprova della votazione con dispositivo elettronico / per alzata di mano

1. Il voto espresso mediante alzata di mano può essere soggetto a controprova se un consigliere, dichiarando di essere incorso in errore materiale, lo richieda immediatamente dopo la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad altro oggetto.

2. Il Sindaco, qualora l'errore sia riconosciuto determinante ai fini dell'approvazione della deliberazione, dispone la ripetizione della votazione.

3. Il Sindaco e gli scrutatori accertano il risultato della prova e della controprova. Se la votazione è ancora dubbia si procede:

- a) per appello nominale, in caso di votazione palese;
- b) per appello nominale con schede in un'unica urna posta presso la presidenza, in caso di votazione per scrutinio segreto.

4. Il consigliere che abbia chiesto la ripetizione della votazione per errore materiale senza ottenerla, ha comunque diritto di chiedere l'inserimento nel verbale della seduta di una dichiarazione attestante l'esatta volontà nell'espressione del voto.

#### Art. 40

##### Votazione palese per appello nominale

1. La votazione palese per appello nominale è concessa tutte le volte che ne facciano richiesta almeno un quinto dei consiglieri assegnati. Tale richiesta deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto.

2. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Sindaco illustra il significato del sì e del no e dispone l'appello dei consiglieri.

3. Il Segretario o suo incaricato fa l'appello, prende nota dei voti favorevoli, dei contrari e delle astensioni e li comunica al Sindaco, che proclama il risultato.

#### Art. 41

##### Votazione segreta per schede

1. La votazione a scrutinio segreto è consentita nei casi che comportano apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.

2. Nello scrutinio segreto per mezzo di schede il Sindaco dispone l'appello nominale di ciascun consigliere, il quale deposita la propria scheda in un'unica urna posta presso la Presidenza.

3. Le operazioni di scrutinio segreto debbono essere effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori, che assistono il Sindaco nello spoglio delle schede.
4. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.
5. I consiglieri che si astengono dalla votazione e non ritirano la scheda sono tenuti a comunicarlo al Sindaco, affinché ne sia preso atto a verbale e questi non concorreranno a formare il numero legale.
6. Nel caso di votazione pari il Consiglio ha la facoltà di ripetere la votazione una sola volta alla fine della seduta.

Art. 42  
Esito delle votazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una maggioranza qualificata.
2. Terminate le votazioni il Sindaco ne proclama l'esito.
3. Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti, il Sindaco annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

Art. 43  
Votazione dell'immediata eseguibilità delle deliberazioni

1. Nel caso di urgenza, il Consiglio comunale può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione con il voto espresso, in separata votazione, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.
2. La votazione dell'immediata eseguibilità di una deliberazione deve comunque essere congruamente motivata nel provvedimento.
3. La votazione dell'immediata eseguibilità deve essere evidenziata dal Sindaco al momento della presentazione della deliberazione e tale esplicitazione deve essere rinnovata prima dell'apertura del procedimento per l'espressione di voto.

## **CAPO V**

### **Processi verbali**

#### **Art. 44**

##### **Compilazione dei verbali**

1. I processi verbali delle adunanze sono redatti in forma sintetica a cura del Segretario Comunale; essi devono indicare almeno i punti principali delle discussioni nonché il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Per la compilazione dei detti verbali il Segretario Comunale può essere coadiuvato da altri dipendenti dell'Amministrazione Comunale.
3. Qualora un consigliere lo richieda, nel corso della seduta può essere messa a sua disposizione la sintesi del verbale redatta sino al momento della richiesta.
4. Ogni Consigliere può richiedere, esplicitandone le ragioni, che la parte di verbale inherente il proprio intervento sia redatta con esposizione integrale di quanto affermato in seduta, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 46, comma 1.

#### **Art. 45**

##### **Contenuto dei verbali**

1. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con indicazione dei voti espressi, di quelli che si sono astenuti e di quelli che, pur rimanendo presenti in aula, non hanno votato.
2. Per le deliberazioni concernenti persone e comportanti valutazioni discrezionali sulle persone stesse, deve farsi constare nel verbale che si è proceduto a votazione con scrutinio segreto.
3. Per le deliberazioni su questioni concernenti persone, dal verbale deve farsi constare altresì che si è deliberato in seduta segreta.

#### **Art. 46**

##### **Annotazioni a verbale**

1. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Sindaco, i loro interventi e le loro dichiarazioni di voto vengono riportati integralmente in calce al verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario Comunale contestualmente o la dichiarazione venga testualmente dettata.
2. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.

#### **Art. 47**

##### **Sottoscrizione dei verbali**

1. Il verbale delle adunanze è firmato, ad avvenuta formalizzazione, dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

Art. 48  
Approvazione dei verbali

1. I verbali delle adunanze sono depositati per quindici giorni presso l'ufficio del Segretario Comunale, a disposizione dei consiglieri che vogliano prenderne visione.
2. La data di inizio del deposito viene tempestivamente comunicata dal Segretario Comunale ai Capigruppo.
3. I verbali si intendono definitivi se nei quindici giorni successivi alla scadenza della data del deposito nessun consigliere solleva obiezioni o richieste di rettifiche. Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale, senza che sia ammesso ritornare in alcun modo nel merito dell'argomento.
4. In caso di disaccordo sulle proposte di rettifica, decide il Consiglio comunale a maggioranza di voti presenti.

## TITOLO III

### **DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI**

#### **CAPO I Diritti**

##### **Art. 49 Diritto d'iniziativa**

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio. Gli ordini del giorno presentati dai consiglieri comunali dovranno in ogni caso essere sottoposti alle formali determinazioni del Consiglio comunale non oltre tre mesi dalla presentazione formale, attestata dal Segretario Comunale.

2. Le proposte di deliberazioni devono avere oggetti concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.

##### **Art. 50 Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei consiglieri**

1. I consiglieri esercitano il diritto all'informazione e di accesso agli atti e documenti, utili all'esercizio del loro mandato, con le modalità e termini previsti dalla legge e dal vigente Regolamento sul diritto di accesso.

2. In particolare, il diritto di cui al comma 1 si esercita, in forma di presa visione o di estrazione di copia, nei casi, con le limitazioni e con le modalità previste dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/90 e dal Regolamento sul diritto di accesso.

3. L'accesso ai documenti e agli atti inerenti l'attività amministrativa del Comune può avvenire anche informalmente, con richiesta rivolta al Responsabile del Servizio che li detiene, qualora le informazioni in essi contenute non presentino profili di particolare complessità o delicatezza.

4. I consiglieri hanno altresì il diritto di ottenere dagli uffici delle aziende ed enti dipendenti dal Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato consiliare. Le richieste devono pervenire alle aziende ed enti predetti tramite il Segretario Comunale.

5. Il diniego o differimento può essere apposto nel rispetto delle misure di garanzia per gli interessati definite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

6. Qualora l'accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti o di informazioni particolari da parte di un Consigliere comporti oneri particolarmente gravosi per gli uffici, il Dirigente / Responsabile del Servizio interessato può chiedere al Sindaco di definire d'intesa tempi e modalità di esercizio.

7. Il consigliere che intende evidenziare eventuali disfunzioni riscontrate nell'esercizio del diritto di informazione ne informa il Sindaco, il quale fornisce risposta entro quindici giorni dal ricevimento della stessa.

### **Art. 51**

#### **Diritto di interrogazione dei consiglieri sulle attività degli uffici dei servizi comunali**

1. I consiglieri hanno diritto di presentare al Segretario Comunale / Direzione Generale e ai Dirigenti / Responsabili di Servizio domande scritte per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato relativo al comportamento degli uffici e dei servizi.
2. Il Segretario Comunale / Direttore Generale e i Dirigenti / Responsabili di Servizio rispondono per iscritto entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta di informazioni.
3. In caso di mancata risposta entro i termini di cui al comma 2 o qualora l'interrogante si dichiari insoddisfatto o ritenga che la questione attenga alle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, può richiederne la trattazione con le modalità prescritte all'articolo 53, comma 5.

### **Art. 52**

#### **Diritto di presentazione di interpellanze**

1. I consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interpellanze su argomenti che riguardino direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze ad esso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
2. Alle interpellanze viene data risposta nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.
3. L'interrogante parla, dopo avere ottenuto la risposta, per dichiarare se sia o no soddisfatto.
4. Qualora il Sindaco o l'Assessore delegato siano assenti o l'interpellante si dichiari insoddisfatto, il consigliere ha facoltà di trasformare l'argomento, oggetto della interpellanza, in un vero e proprio ordine del giorno. E' comunque facoltà dell'interpellante chiedere che all'interpellanza venga data risposta scritta.
5. Il Sindaco provvede all'iscrizione all'ordine del giorno e la relativa trattazione dovrà comunque avvenire non oltre 30 giorni.

### **Art. 53**

#### **Domande d'attualità**

1. Ciascun consigliere può formulare fino a un massimo di cinque domande d'attualità su fatti recenti e sopravvenuti all'ordine del giorno che interessano l'amministrazione comunale.
2. Le domande d'attualità, formulate per iscritto, debbono essere consegnate al Sindaco sino ad un'ora prima dell'apertura della seduta.
3. In apertura di seduta il consigliere ha facoltà di illustrare le domande di attualità presentate per un tempo non superiore a cinque minuti.

4. Il Sindaco o altro membro della Giunta hanno facoltà di rispondere immediatamente alla domanda del consigliere, il quale può replicare esclusivamente per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione.

5. Se il consigliere si dichiara insoddisfatto, o se il Sindaco o l'Assessore non sono presenti ovvero dichiarano di non poter rispondere immediatamente alla domanda, la domanda d'attualità può essere trasformata dal consigliere in interrogazione, se relativa al funzionamento degli uffici e dei servizi, ovvero in interpellanza, se relativa alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

**Art. 54**  
**Mozioni**

1. La mozione consiste nell'invito rivolto in forma scritta al Sindaco o alla Giunta, diretto a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza, che abbia o non abbia già formato oggetto d'interpellanza, al fine di pervenire ad una decisione su di esso.

2. La mozione deve essere firmata da almeno un quinto dei consiglieri o da un capogruppo.

3. La mozione viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio ed è disciplinata dalle norme previste per tutte le altre proposte.

**CAPO II**  
**Doveri**

**Art. 55**  
**Rispetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento obbliga i singoli consiglieri dal momento della loro entrata in carica, allo scopo di assicurare un corretto svolgimento delle sedute consiliari ed il pieno e responsabile esercizio delle loro attribuzioni.

**Art. 56**  
**Assenza dei consiglieri**

1. Il consigliere che non possa intervenire alla seduta del Consiglio cui è stato convocato deve comunicarlo secondo quanto stabilito dall'art. 40, comma 2, dello Statuto.

**Art. 57**  
**Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni**

1. Il Sindaco e i consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali abbiano interesse a norma di legge. In tali ipotesi, gli stessi devono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

2. Al fine di verificare possibili situazioni di incompatibilità, il Segretario Comunale rende noti ai consiglieri, all'inizio della seduta, gli obblighi derivanti dall'articolo 78 del D.Lgs. n. 267/2000.

**TITOLO IV**  
**ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**CAPO I**  
**Articolazione del Consiglio**

Art. 58  
Articolazioni del Consiglio comunale

1. Sono articolazioni del Consiglio comunale la Presidenza, le Commissioni consiliari, i Gruppi consiliari, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, denominata anche Conferenza dei Capigruppo.

**CAPO II**  
**Presidenza del Consiglio comunale**

Art. 59  
Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco presiede il Consiglio Comunale ed esercita tutti i compiti e le funzioni connessi a tale attività previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco. In caso di sua assenza o impedimento, questi è sostituito dal Vice Sindaco. In caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dall'Assessore più anziano di età.

Art. 60  
Esercizio di funzioni e di compiti inerenti l'attività di presidenza del Consiglio comunale

1. Il Sindaco nell'esercizio delle attività di presidenza dell'assemblea consiliare o chi ne fa le veci:
  - a) rappresenta il Consiglio comunale e lo presiede;
  - b) predisponde l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio, su richiesta della Giunta, delle Commissioni consiliari o dei singoli consiglieri, nonché dei cittadini, in conformità allo Statuto;
  - c) fissa le modalità per l'accesso al pubblico;
  - d) coordina ogni attività necessaria ad assicurare al Consiglio ed alle sue articolazioni mezzi, strutture e servizi per l'espletamento delle proprie funzioni, in relazione alle esigenze rappresentate;
  - e) esamina le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio comunale dalle sedute del Consiglio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 dello Statuto e propone al Consiglio i conseguenti provvedimenti;
  - f) organizza i mezzi e le strutture in dotazione al Consiglio, anche per consentire a ciascun consigliere l'esercizio dell'iniziativa relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso;
  - g) attua ogni iniziativa utile per consentire ai consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti relativi all'attività deliberativa e, ove occorre, assicura agli stessi la collaborazione degli uffici comunali per la formulazione e presentazione di provvedimenti deliberativi, ordini del giorno, mozioni, interrogazioni;

h) ha facoltà di invitare ad una audizione in Consiglio persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni.

2. Il Sindaco esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento.

### **CAPO III Commissioni consiliari**

#### **Art. 61 Composizione delle Commissioni consiliari**

1. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni in base all'art. 23 dello Statuto.
2. Le Commissioni sono nominate dal Consiglio comunale con votazione palese. La deliberazione istitutiva determina il numero dei componenti di ciascuna Commissione e la partecipazione numerica di ciascun gruppo consiliare, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 23 dello Statuto.
3. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento che rendano necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il proprio Presidente, un altro rappresentante. Il Consiglio comunale procede alla sostituzione.
4. Ciascun membro della Commissione può farsi sostituire nelle singole sedute da un altro consigliere del suo gruppo, con il consenso del Presidente del gruppo.

#### **Art. 62 Funzioni delle Commissioni**

1. Le Commissioni, ferme restando le competenze degli altri organi dell'Amministrazione, svolgono l'attività preparatoria, istruttoria e redigente su atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti, da sottoporre alla determinazione del Consiglio comunale.
2. Il Consiglio comunale può affidare alle Commissioni compiti di indagine e studio.

#### **Art. 63 Organizzazione delle Commissioni consiliari**

1. I Presidenti delle Commissioni, sono eletti dal Consiglio comunale.
2. Il Presidente convoca la Commissione e ne coordina i lavori.
3. I Presidenti delle Commissioni consiliari possono assumere informazioni dal Sindaco, dagli assessori e dai dirigenti dei settori interessati, nonché acquisire atti e documentazioni ritenuti necessari all'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi dello Statuto, del presente regolamento e della delibera istitutiva.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate da altro consigliere individuato dalla Commissione.
5. Il Presidente della Commissione fissa l'ordine del giorno delle sedute, che contiene gli oggetti da trattare.
6. Il Presidente convoca la Commissione con avviso scritto, da recapitarsi, anche mediante sistemi telematici di posta elettronica, ai consiglieri almeno 48 ore prima della seduta. L'ordine del giorno è comunicato al Sindaco, ai Presidenti dei gruppi consiliari, ai Presidenti delle altre Commissioni consiliari, nonché agli Assessori competenti per materia e al Segretario comunale.
7. La Commissione si riunisce altresì su richiesta scritta, indirizzata al Presidente, di almeno 1/3 dei componenti della Commissione.
8. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrino nella competenza della Commissione stessa.

Art. 64  
Validità delle sedute e delle votazioni

1. La riunione della Commissione, in sede istruttoria, è valida quando siano presenti la metà più uno dei componenti della Commissione.
2. Decorsi trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti Consiglieri nel numero prescritto il Presidente dichiara deserta l'adunanza.
3. In caso di votazione la Commissione si esprime a maggioranza dei presenti.

Art. 65  
Partecipazione ai lavori della Commissione

1. Qualora il Presidente della Commissione ovvero 1/3 dei componenti ritengano necessaria la presenza del Sindaco o degli assessori, questi - verificatane la disponibilità - sono tenuti ad assicurare la propria partecipazione alle sedute della Commissione.
2. Su richiesta del Presidente possono essere invitati alle sedute delle Commissioni dirigenti, tecnici, esperti e funzionari nonché altre persone estranee all'Amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.
3. La richiesta di partecipazione dei funzionari, dirigenti / Responsabili di Servizio del Comune, degli Amministratori e dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti deve essere previamente comunicata al Sindaco a cura del Presidente.
4. Il Segretario Comunale o suo incaricato può essere richiesto di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari.

Art. 66  
Verbalizzazione delle sedute

1. La Commissione al suo interno nomina un Segretario.
2. Il Segretario della Commissione redige, in forma di resoconto sommario, i verbali della seduta.
3. I componenti della Commissione hanno facoltà di fare verbalizzare integralmente loro eventuali dichiarazioni.
4. La seduta della Commissione comincia, di regola, con l'approvazione del verbale della seduta precedente. Il verbale approvato è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione ed è raccolto in apposito registro.
5. I Commissari possono procedere, presso la Segreteria, al riscontro ed eventualmente alla correzione delle sintesi dei loro interventi, prima della formale approvazione dei verbali.
6. I verbali delle riunioni delle Commissioni sono depositati presso la Segreteria del Comune.

Art. 67  
Pubblicità delle sedute e partecipazione di soggetti esterni

1. Le sedute delle Commissioni sono aperte al pubblico con le modalità e i limiti definiti dai Presidenti delle medesime.
2. Le sedute sono segrete quando vengono trattate questioni relative a persone. Le sedute possono svolgersi in forma segreta, su decisione della Commissione, quando l'interesse dell'ente lo richieda.

**CAPO IV**  
**Gruppi Consiliari**

Art. 68  
Costituzione e composizione dei Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di norma, un Gruppo consiliare.
2. Il consigliere che intenda appartenere ad un Gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni del Consiglio, darne comunicazione in forma scritta al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo Gruppo.
3. In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del consigliere al Gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.
4. Ogni consigliere può recedere dal Gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro Gruppi esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il consigliere

recedente dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco allegando la dichiarazione di accettazione del Gruppo al quale aderisce.

5. Può essere costituito un Gruppo misto composto da uno o più consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio Gruppo e che non intendano confluire in altri Gruppi esistenti. L'adesione al Gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale Gruppo.

6. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.

7. Il consigliere che non intenda appartenere al Gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto e che non intenda neanche aderire ad altro Gruppo esistente o al Gruppo misto ha il diritto di fare le dichiarazioni di voto di cui all'art. 38 del presente regolamento.

**Art. 69**  
**Presidenza dei Gruppi consiliari**

1. Ciascun gruppo procede all'elezione del proprio Presidente e ne fornisce comunicazione scritta entro dieci giorni al Sindaco. La Presidenza del gruppo misto deve rispettare il criterio della rotazione semestrale.

2. In difetto della comunicazione di cui al comma 1 è considerato Presidente il consigliere più anziano di età del gruppo stesso.

**Art. 70**  
**Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari**

1. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari denominata anche Conferenza dei Capigruppo esercita le funzioni attribuitele dall'articolo 22 dello Statuto e dal presente regolamento.

**Capo V**  
**Risorse e servizi per il funzionamento del Consiglio Comunale**

**Art. 71**  
**Supporto al Consiglio Comunale, alle sue articolazioni organizzative ed ai Gruppi Consiliari**

1. Al Consiglio, alle sue articolazioni organizzative previste dal presente regolamento ed ai Gruppi Consiliari è assicurato supporto dai Settori/Servizi dell'Amministrazione Comunale deputati alla cura degli affari generali ed istituzionali, nonché dal Segretario Comunale.

2. Le attività di supporto sono realizzate nel pieno rispetto delle esigenze della Presidenza, delle Commissioni Consiliari e dei Gruppi Consiliari. A tal fine il Segretario Comunale definisce le modalità operative per l'impegno delle risorse umane in organico in relazione a tali attività.

**Art. 72**  
**Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'esecutività della deliberazione approvativa.
2. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si fa riferimento alla legge ed allo Statuto.